

**COMUNE DI MALETTO**  
**PROV. DI CATANIA**  
***UFFICIO TECNICO COM.LE - 2° SERVIZIO***

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA**  
**DELL'ATTIVITA' EDIFICATORIA NEL**  
**CIMITERO COMUNALE**

**APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.47 DEL 29/07/1999**

## **Art. 1**

Le norme del presente Regolamento non si applicano alle costruzioni già esistenti e i cui lavori siano iniziati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

La concessione e l'autorizzazione non utilizzate, all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono revocate, sempre che i lavori autorizzati possono apparire non conformi alle prescrizioni del Regolamento stesso.

Tuttavia l'attività edilizia futura del Cimitero Comunale è soggetta alle norme e alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento e nelle cartografie e tabelle costituenti il Piano Regolatore del Cimitero esistente.

Per quanto non specificatamente indicato nel presente Regolamento s'intendono applicabili tutte le vigenti disposizioni di legge in materia.

## **Art. 2 - Domanda per concessione e autorizzazione di edificare**

La domanda di concessione ad eseguire i lavori relativi alla costruzione di :

- Edicole funerarie ;
- Cappelle ;

e di autorizzazione per tombe individuali e di famiglia nonché per lavori di manutenzione redatta su apposito modulo fornito dal Comune e firmata dal proprietario, dal progettista e dall'esecutore dei lavori, deve essere indirizzata al Sindaco.

Il modello come gli altri allegati dovrà essere in regola con le leggi sul bollo.

A corredo della domanda di autorizzazione deve essere allegato in triplice copia il progetto delle opere da eseguire.

Il progetto deve comprendere i seguenti elaborati :

1. Verbale di assegno di linee e quote ;
2. Planimetria generale in scala 1 : 200 estesa per una profondità di almeno m. 10, riportante la precisa ubicazione dell'opera ed il nome dei concessionari confinanti ;
3. Planimetria in scala 1 : 25 con tutte le indicazioni delle caratteristiche, dimensioni e quotazioni dell'opera da edificare ;
4. Prospetto laterale e frontale, ed almeno una sezione verticale in prossimità della linea di massima pendenza del terreno in scala 1 : 25.

I disegni debbono essere quotati nelle principali dimensioni, indicando i lati interni ed esterni delle piante, gli spessori dei muri, le altezze parziali e totali.

Il progetto va inoltre corredato da una relazione con la descrizione delle strutture, dei materiali da impegnare e le finiture esterne e del colore degli ornamenti.

Nei progetti di sistemazione ampliamento o restauro di tombe, edicole e cappelle, vanno indicate :

- in nero le opere esistenti ;
- in giallo le opere da demolire ;
- in rosso le opere da costruire.

## **Art. 3 - Enti che emettono il parere**

La concessione viene rilasciata visti i pareri :

- della Commissione edilizia Comunale ;
- del Coordinatore Sanitario dell'Azienda U.S.L. n. 3 Distretto di Bronte ;
- dell'Ufficio Tecnico Comunale ;
- del Genio Civile.

L'autorizzazione viene rilasciata visti i pareri :

- della Commissione edilizia Comunale ;
- del Coordinatore Sanitario dell'Azienda U.S.L. n. 3 Distretto di Bronte ;
- dell'Ufficio Tecnico Comunale ;

#### **Art. 4 - Durata, decadenza, rinnovo e revoca della concessione e autorizzazione di edificare**

Nell'atto di concessione dell'area cimiteriale sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

Quest'ultima non deve superare il 18° mese dalla data della suddetta concessione di aree cimiteriali. Può essere concesso un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori su richiesta del concessionario e previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, previo pagamento da parte del concessionario di una somma pari ad 1/6 del corrispettivo globale della concessione dell'area cimiteriale.

La concessione e/o autorizzazione di edificare nel Cimitero Comunale decade :

1. Quando risulti che il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di leggi o di regolamento o alle condizioni inserite nella concessione di area cimiteriale e nella concessione di edificare ;

La concessione di edificare deve essere registrata a spese del concessionario e a cura del Comune, ed è gratuita, mentre l'autorizzazione non deve essere registrata.

Per le autorizzazioni e concesso un termine di 18 mesi per l'ultimazione dei lavori.

#### **Art. 5 - Inizio lavori**

L'inizio lavori deve essere comunicato preventivamente al Comune per iscritto.

#### **Art. 6 - Controllo sull'esecuzione dei lavori**

Sia l'Ufficio tecnico che il Custode del Cimitero debbono controllare l'andamento dei lavori, tutte le prescrizioni contenute nel presente Regolamento e in tutte le norme di legge vigenti in materia.

Nel caso in cui si debbono riscontrare delle difformità sostanziali, al progetto approvato, i lavori devono essere sospesi e potranno essere ripresi solo se sono stati superati i motivi per cui erano stati sospesi.

Nel caso di presentazione di variante i lavori devono essere sospesi fino all'approvazione.

#### **Art. 7 - Inadempienza alle disposizioni legislative e regolamentari**

Per le violazioni alle disposizioni legislative e al presente Regolamento si applicano i provvedimenti repressivi e sanzionatori previsti dalla Legge 28.01.1977 n. 10, dalla L.R. 27.12.1978 n. 71, dalla Legge 02.02.1974 n. 64, dalla Legge 28.02.1985 n. 47 e successive modificazioni, dalla L.R. 10.08.1985 n.37 e successive modificazioni dalla L.R. 51.05.1994 n. 17 e dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e successive modificazioni.

## **Art. 8 - Sanzioni ed ammende**

Oltre alle sanzioni previste dal presente art. 7 non è consentita l'occupazione non autorizzata del suolo cimiteriale in più di quello concesso, pena la demolizione delle opere eseguite.

## **Art. 9 - Dichiarazione di uso**

Ultimati i lavori il concessionario deve presentare al Comune, per iscritto la data di ultimazione dei lavori e nella stessa chiedere il rilascio della dichiarazione d'uso.

Prima dell'uso il Sindaco deve rilasciare il certificato di usabilità vista la rispondenza del progetto su relazione dell'U.T.C. e dietro parere del Coordinatore Sanitario dell'Azienda U.S.L. n. 3 Distretto di Bronte.

Le edicole e le cappelle sono collaudate, ai sensi della Legge 02.02.1974 n. 64, della Legge 25.11.1971 n. 1086 e successive modificazioni ed integrazioni.

La dichiarazione di usabilità può essere rilasciata anche se i manufatti non sono ancora rifiniti purché abbiano i requisiti per essere conformi al presente Regolamento nonché alle Leggi in materia al momento della tumulazione, fatti salvi i termini dell'ultimazione stabiliti dall'art. 4 del presente Regolamento.

## **Art. 10 - Norme particolari di zona**

Le norme comuni per la costruzione di Tombe, Edicole e Cappelle, al rustico, sono :

1. dimensioni riferite ad n. 1 loculo :

- dimensione della base : m. 1,20 x 2,70
- dimensione dell'elevazione : m. 0,90 x 2,40 x 0,75

2. per le tombe :

a) tombe singole ad un posto :

- dimensione della base : m. 1,20 x 2,70
- dimensione dell'elevazione : m. 0,90 x 2,40 x 0,75 (vedi tavola n. 1 allegata al presente)

b) tombe di famiglia a due posti :

- dimensione della base : m. 2,00 x 2,70
- dimensione dell'elevazione : m. 1,70 x 2,40 x 0,75 (vedi tavola n. 2 allegata al presente)

c) tombe di famiglia a tre posti :

- dimensione della base : m. 2,80 x 2,70
- dimensione dell'elevazione : m. 2,50 x 2,40 x 0,75 (vedi tavola n. 3 allegata al presente)

Le suddette dimensioni si riferiscono al rustico e per quanto riguarda le altezze totali comprese le rifiniture si rimanda agli artt. Seguenti, relativi alle varie zone.

Possono essere dati e concessi allineamenti anche in deroga alle norme di zona dettate dal 1° comma del presente articolo, che siano compatibili con gli allineamenti e le quote sotto il piano di campagna, esistenti laddove, lo permetta l'assetto urbanistico, e la situazione olografica del terreno.

Le nuove cappelle non possono superare l'altezza di quelle esistenti.

#### **Art. 11**

Per l'esecuzione di qualsiasi opera privata nel Cimitero che non sia riservata al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera dei privati imprenditori, a loro libera scelta, in possesso di regolare iscrizione alle competenti categorie professionali.

In particolare, a chiunque, è vietato svolgere nel Cimitero azione di accaparramento dei lavori e svolgere attività comunque censurabile.

#### **Art. 12**

Nella costruzione di tombe e cappelle è vietato alle imprese occupare temporaneamente spazi attigui, diversi quindi, da quelli assegnati, senza la preventiva autorizzazione del Custode del Cimitero.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Custode, secondo l'orario e l'itinerario che verranno indicati, evitando di spargere materiale o di imbrattare o danneggiare opere ; in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno o le opere eventualmente danneggiati.

#### **Art. 13**

Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi.

Per la costruzione di qualsiasi opera nel Cimitero, oltre all'importo della tariffa versato con la concessione, la ditta assuntrice dei lavori, prima dell'inizio, deve effettuare un deposito cauzionale pari all'importo della tariffa di concessione, per eventuali obbligazioni verso il Comune e verso i privati.

Il rimborso sarà dato a collaudo dell'opera.

#### **Art. 14**

L'orario e il giorno di lavoro sono fissati dal custode del Cimitero. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salve particolari esigenze tecniche che debbono essere riscontrate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

#### **Art. 15**

Sette giorni prima della ricorrenza dei Defunti e fino a tre giorni dopo è vietata l'introduzione e la posa di materiali per opere.

Le imprese, in tale periodo devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti.

## **Art. 16**

Le contravvenzioni al presente Regolamento sono punite, quando non costituiscono reato dal codice penale, con l'ammenda di cui alle Leggi che regolano la presente materia vigenti al momento dell'accertamento dell'infrazione.

## **Art. 17**

Il Piano Regolatore Cimiteriale determina per le sepolture private, l'ubicazione, le misure delle aree da edificare, i diversi tipi di opere e zonizzazioni, le relative caratteristiche tecniche in conformità al presente Regolamento, nonché in conformità alle norme del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, nonché del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Art. 18**

Quando si verifica il caso di demolizioni e ricostruzioni di tombe vecchie, la salma estumulata potrà essere tumulata, limitatamente al periodo dell'esecuzione dei lavori suddetti, regolati dagli articoli precedenti, nei loculi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale dietro pagamento della somma di £. 200.000 per un periodo massimo di mesi due dalla data della tumulazione.

Nel caso in cui nel termine anzidetto, i lavori non sono stati ultimati, gli interessati dovranno versare la somma pari a £. 5.000 per ogni giorno di ritardo.

Resta inteso che la riserva dei loculi predetti non è vincolante per l'Amministrazione Comunale, la quale potrà, in qualsiasi momento, concedere tutti i loculi disponibili e riservati come sopra.

Per lo scopo di cui al precedente comma 1°, l'Amministrazione Comunale riserverà sotto propria discrezione, man mano che si presenterà il caso, i loculi necessari.

Le somme di cui al 1° e 2° comma, nel caso non venissero versate nei termini fissati, saranno riscosse ai sensi degli artt. n. 2 e seguenti del T.U. delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. del 14.04.1910 n. 639.